

*Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 02 settembre 2011. Emanato con Decreto Rettorale del 29 settembre 2011, DR n. 2438-2011: Regolamento didattico di Corso di studio relativo al Corso di Laurea in "Economia e Management" (Classe L-18)*

## **TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

### **Art. 1 - Premesse e finalità**

1. Il Corso di laurea in Economia e management afferisce alla Classe delle lauree L-18 in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale di cui al D.M.16 marzo 2007 - G.U. n. 155 del 6-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 153.
2. Il Corso di laurea in Economia e management si svolge nella Facoltà di Economia. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in Economia e management di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.  
Il Consiglio di Facoltà, di seguito indicato con CDF, si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
5. L'attivazione del Corso di laurea in Economia e Management è subordinata al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Avviso per l'ammissione al Corso.

### **Art. 2 - Ammissione**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Economia e management devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti competenze e conoscenze. Sono in particolare richieste adeguate abilità verbali (comprensione di testi e comprensione lessicale), abilità analitiche e quantitative (ragionamento logico, comprensione e produzione di ragionamenti di tipo quantitativo), abilità di memoria (capacità di fissare informazioni ricavate dalla lettura di un testo, di recuperare ed utilizzare le informazioni acquisite), conoscenze matematiche (insiemi, relazioni fra insiemi, elementi di logica, strutture numeriche, aritmetica, algebra elementare, equazioni, disequazioni, rappresentazioni grafiche di funzioni) e conoscenze di cultura generale (storia contemporanea, attualità economica e istituzionale, conoscenze di base relative all'organizzazione dello Stato, ai rapporti istituzionali e tra i diversi livelli di governo, alle istituzioni comunitarie ed internazionali).

3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in Economia e management, reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo, è stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Economia, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della Legge 2 agosto 1999, n. 264, prevedendo l'ordinamento didattico l'obbligo di tirocinio, da svolgersi presso soggetti terzi, come parte integrante del percorso formativo (12 CFU).
4. Per l'ammissione al Corso di laurea gli aspiranti devono sostenere una prova di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria sulla base dei criteri stabiliti annualmente dall'avviso di ammissione su proposta del Consiglio di Facoltà di Economia.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica**

1. Il Corso di laurea in Economia e management è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal CDF in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in Economia e management, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del CDF. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Economia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. Le attività formative previste nel terzo anno potranno essere organizzate secondo l'ordinamento trimestrale per consentire di assolvere l'obbligo di tirocinio, da svolgersi presso soggetti terzi, previsto dall'ordinamento didattico.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova, elencati nell'area "STRUTTURE" del sito web della Facoltà, cui afferiscono i professori e ricercatori impegnati nel Corso di studio.

### **Art. 4 - Esami e verifiche**

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate

in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
  - 1) di base;
  - 2) caratterizzanti;
  - 3) affini o integrative;
  - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CDF. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso una prova organizzata all'inizio del primo anno del Corso di studio, volta a verificare il possesso di capacità di comprensione ed espressive compatibili con il livello B1 (Threshold) del Common European Framework o equivalente. Lo studente che supera la prova acquisisce i 3 CFU previsti dall'ordinamento didattico ("idoneità"). Lo studente che non sostiene o che non supera la prova potrà acquisire i 3 CFU previsti previo superamento degli accertamenti di profitto che verranno programmati nel corso dell'anno accademico dopo la conclusione del corso di Lingua Inglese (T) organizzato dalla Facoltà. L'acquisizione dei 3 CFU previsti è obbligatoria entro il primo anno del Corso di studio e, trascorso tale termine, lo studente non potrà comunque sostenere ulteriori accertamenti di profitto, diversi da quelli relativi agli insegnamenti previsti nel primo anno del Corso di studio, prima dell'acquisizione dei 3 CFU previsti per la conoscenza della lingua inglese.
6. L'accertamento delle conoscenze informatiche avviene attraverso una prova organizzata all'inizio del primo anno del Corso di studio, volta a verificare il possesso di conoscenze compatibili con il livello ECDL Advanced o equivalente. Lo studente che supera la prova acquisisce i 3 CFU previsti dall'ordinamento didattico ("idoneità"). Lo studente che non sostiene o che non supera la prova potrà acquisire i 3 CFU previsti previo superamento degli accertamenti di profitto che verranno programmati nel corso dell'anno accademico dopo la conclusione del corso di Informatica organizzato dalla Facoltà. L'acquisizione dei 3 CFU previsti è obbligatoria entro il primo anno del Corso di studio e, trascorso tale termine, lo studente non potrà comunque sostenere ulteriori accertamenti di profitto, diversi da quelli relativi ad insegnamenti previsti nel primo anno del Corso di studio, prima dell'acquisizione dei 3 CFU previsti per le conoscenze informatiche.

7. I risultati del tirocinio verranno verificati secondo le modalità previste dal "Regolamento tirocinio" approvato dal CDF.
8. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dal Delegato del Preside per i Rapporti Internazionali, e riconosciuti previa verifica della coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, i voti riportati negli esami sostenuti all'estero concorreranno alla determinazione del voto finale di laurea secondo le modalità indicate nell'art. 6, comma 2. La conversione dei voti in trentesimi avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal CDF.
9. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
10. Qualora il piano di studi includa insegnamenti per i quali sia prevista una prova di esame integrata, la valutazione finale del profitto, espressa in trentesimi, è unitaria e collegiale; qualora, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 4 comma 2, il piano di studio comprenda solo uno degli insegnamenti, la valutazione finale di profitto, espressa in trentesimi, dovrà intendersi riferita al singolo insegnamento. Qualora, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 4 comma 2, lo studente sostenga successivamente l'esame relativo all'altro insegnamento per il quale era prevista una prova di esame integrata, gli esiti dell'accertamento di profitto dovranno essere registrati separatamente, non essendo in alcun modo possibile la successiva registrazione come esame integrato.
11. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni. Dopo tale termine il CCL potrà dichiarare, previa valutazione, l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova. Il CDF può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.

## **Art. 5 - Prova finale**

1. La prova finale potrà consistere:
  - a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni;
  - b) nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore.
2. Le modalità di scelta dell'argomento della prova, la procedura per la designazione del docente relatore e i criteri generali di valutazione della prova finale sono disciplinati dal "Regolamento prova finale e determinazione del voto di laurea" approvato dal CDF (vedi sezione "Regolamenti ordinamenti attivi").

3. Il materiale presentato dallo studente per la prova finale verrà valutato da una commissione preparatoria, nominata dal Preside secondo criteri deliberati dal Consiglio di Facoltà e composta da almeno due docenti. La commissione preparatoria formulerà un giudizio e lo trasmetterà alla Commissione di laurea nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA, che esprimerà il giudizio finale. Il CDF si riserva comunque di stabilire che la commissione preparatoria venga costituita secondo le stesse modalità previste dal RDA per la costituzione della Commissione di laurea, nel qual caso la commissione assumerà le funzioni della Commissione di laurea ed esprimerà il giudizio finale.
4. Nel caso in cui lo studente abbia svolto un periodo di studio all'estero, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Preside. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso dell'attività svolta in lingua italiana.
5. Su richiesta dello studente interessato e accertata l'assenza di controindicazioni organizzative, il Preside può autorizzare lo svolgimento della prova finale in lingua diversa dall'italiano. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana.
6. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

#### **Art. 6 - Conseguimento della laurea**

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità di scelta dell'argomento della prova, la procedura per la designazione del docente relatore e i criteri generali di valutazione della prova finale sono disciplinati dal "Regolamento prova finale e determinazione del voto di laurea" approvato dal CDF (vedi sezione "Regolamenti ordinamenti attivi")
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
  - a) della media ponderata MP dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 9 e all'articolo 10, comma 3, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:
  - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale ed espresso dalla Commissione di cui all'art.5, comma 3;
  - c) dell'eventuale incremento di voto legato al "premio di carriera".

Il "premio di carriera" di cui al precedente punto c) è determinato dal Consiglio di Facoltà attraverso il ["Regolamento prova finale e determinazione del voto di laurea"](#), tenendo conto delle eventuali lodi ricevute negli esami nonché, congiuntamente, della durata degli studi e della media dei voti degli esami.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, e purché il punteggio parziale relativo al punto a) non sia inferiore a 100/110, può essere attribuita la lode.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni), fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo successivo.

## **TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 7 - Obblighi di frequenza**

1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
2. è facoltà del Preside e del Consiglio di Facoltà non ammettere alla frequenza di un insegnamento gli studenti iscritti ad un anno del Corso di studio precedente a quello nel quale è prevista l'erogazione dell'insegnamento.
3. Il Corso di laurea in Economia e management non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

### **Art. 8 - Iscrizione al secondo anno**

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito entro la fine del primo anno di iscrizione almeno 30 CFU validi per il conseguimento della laurea, esclusi eventuali CFU acquisiti relativi alle attività formative ("a scelta") di cui al comma 2, punto 4) del precedente articolo 4. In mancanza di tale requisito, lo studente viene iscritto come ripetente al primo anno e potrà in tal caso essere successivamente iscritto al secondo anno se avrà acquisito almeno 60 CFU validi per il conseguimento della laurea entro la fine dell'anno accademico ripetuto. In caso contrario, lo studente verrà dichiarato decaduto; è fatta comunque salva la possibilità per lo studente di chiedere di sospendere la propria carriera, presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente dal calendario accademico, ed esclusivamente per uno dei motivi previsti dal Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Padova.

### **Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti**

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera di una Commissione nominata dal CDF, secondo i seguenti criteri:
  - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico

disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla Commissione. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla Commissione che potrà comunque riconoscere eventuali CFU relativi a settori scientifico disciplinari diversi previa verifica dei contenuti formativi;

c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'eventuale riconoscimento è subordinato ad una attenta e puntuale verifica dei contenuti formativi da parte della Commissione.

2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
3. In caso di riconoscimento, verrà attribuito lo stesso voto attribuito nel Corso di studio di provenienza.

## **Art. 10 - Piani di studio**

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro il mese di luglio del primo anno del Corso di studio secondo le modalità indicate nel "Regolamento piano di studio" approvato dal CDF (vedi sezione "Regolamenti ordinamenti attivi"). La mancata presentazione del piano di studio nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Facoltà comporta l'esclusione da accertamenti di profitto relativi ad insegnamenti diversi da quelli previsti nel primo anno del Corso di studio. Il piano di studio deve essere approvato dal CDF, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CDF stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
2. Le successive modifiche del piano di studio sono disciplinate dal "Regolamento piano di studio" approvato dal CDF (vedi sezione "Regolamenti ordinamenti attivi").
3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CDF, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate al momento della presentazione del piano di studio. Non potranno in alcun caso essere considerate ai fini dell'acquisizione dei CFU necessari per il conseguimento della laurea attività formative non preventivamente indicate al momento della presentazione del piano di studio. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento, purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto finale di laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CDF, secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
5. I piani di studio di cui ai commi 1 e 4, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

#### **Art. 11 - Tutorato**

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal CDF.

#### **Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

#### **Art. 13 - Valutazione del carico didattico**

1. Il CDF e il CCL attuano iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CDF si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

### **TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Preside o dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto



favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio a partire dall'anno accademico 2011/2012, ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CDF o del CCL.